

I lavori parlamentari in corso sull'omotransfobia (ddl Zan) hanno una rilevanza politico culturale maggiore di quanto si può percepire a prima vista. E richiedono riflessioni approfondite. Che qui cercheremo di formulare ed esaminare. Da ultimo vedremo i rapporti politici sui lavori parlamentari in corso.


La prima e più radicale obiezione (ad esempio, Salvini e Meloni) è quella che respinge in toto l'idea che sia buona e utile una legge sul tema. Le discriminazioni e le aggressioni contro le persone sono già punite dalla legge penale, aggravanti comprese, e non servirebbe un'altra legge incriminatrice. Senonché l'ordinamento penale italiano è già andato nella direzione di individuare e specificare singole discriminazioni e aggressioni per attribuire loro una rilevanza penale specifica: la legge Mancino del 1993 ha introdotto misure in materia discriminazione razziale, etnica e religiosa. Con il plauso generale. Ora che fa la legge Zan? Estende le tipologie della discriminazione, aggiungendo quelle motivate dal sesso. Vale a dire, applica il medesimo metodo. Ci si chiede: è ragionevole, utile, opportuno, un indirizzo, un metodo, che introduce speciali protezioni (nel senso di norme incriminatrici più severe e comunque appositamente formulate) per determinate categorie? Un metodo che finirà per individuare sempre nuove categorie. E che rischia di configurare il crimine più nell'offesa fatta alla categoria che alla persona, uomo o donna.



Difficile dare una risposta netta. Autorevoli penalisti dicono che preferiscono l'adozione di fattispecie più generali. Mi limito a osservare che, quando si è adottato un metodo, come si è fatto con la legge Mancino, è assai difficile, per non dire impossibile, ritornare indietro. Perché tutelare particolarmente le vittime del razzismo, e non quelle dell'omotransfobia? Questo argomento contro la legge Zan può dunque essere accantonato.

Altro e più impegnativo tema nasce dal percorso scelto dal ddl Zan, quello di introdurre nuove specifiche fattispecie di reato, cui si replica che la miglior tutela è data dall'educazione e non dalla legge penale (ad esempio, Nordio). È certamente vero. Ma a parte decidere se da questa obiezione derivi necessariamente che in attesa degli esiti dell'educazione la legge penale debba rimanere ferma, su questo vedremo di dire qualche cosa più avanti.

La seconda e fondamentale obiezione riguarda la formulazione del testo, non in quanto si riferisce a comportamenti discriminatori ed aggressivi per ragioni di omotransfobia (per esattezza e comprensività: omolesbobitransfobia), bensì in quella parte che, adottando l'espressione *identità di genere* e facendo riferimento al *self id*, importerebbe dal mondo anglosassone "una visione particolarmente estrema e settaria dei dogmi del politicamente corretto in materia sessuale e di genere" (Ricolfi sul Messaggero e Ferrara sul Foglio). Usando le parole di Ferrara, "un conto è tutelare gli omosessuali e i transessuali dall'intolleranza, un altro conto è stabilire per legge che esiste uno spazio libero di determinazione di ciò che tu vuoi essere sul piano sessuale. Uomo donna o niente di tutto questo. O meglio. Questo spazio esiste, nella ricerca, nella libertà di pensiero e azione di gruppi di avanguardia, in certa misura anche nella pratica comune, ma è difficile considerare la sua tutela giuridica come un diritto umano universale". "Fissare in una legge che non esiste (in natura) né maschio né femmina" è discutibile e azzardato, un modo imprudente di procedere da parte del legislatore, sempre secondo l'opinione di Ferrara.



CAPIRE IL MONDO LGBT

1. Lesbica: una donna che è principalmente attratta dalle donne
2. Gay: un uomo che è principalmente attratto dagli uomini. A volte il termine è usato per descrivere in modo generale le persone attratte dallo stesso sesso
3. Bisessuale: un individuo attratto da persone del suo genere e di quello opposto
4. Transgender: una persona la cui identità di genere differisce dal suo sesso alla nascita
5. Transessuale: un termine desueto che indicava le persone che cambiano genere attraverso un'operazione e ormoni
6. Queer: un termine che raccoglie tutte le identità della comunità Lgbt
7. Questioning: il processo attraverso il quale si sta scoprendo il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere
8. Intersex: un individuo la cui anatomia sessuale o i cui cromosomi non corrispondono al tradizionale "maschio"/"femmina"
9. Alleato: una persona non Lgbt che supporta la comunità Lgbt o una persona Lgbt che supporta una persona Lgbt appartenente a un'altra categoria
10. Asexuale: un individuo che generalmente non sente alcun desiderio/attrazione sessuale
11. Pansessuale: una persona che ha esperienze romantiche, sessuali, fisiche e spirituali con altre persone - anche non binarie - indipendentemente dal loro genere o dalla loro identità di genere

Sotto questo aspetto le cose sono più complicate di quel che ci piacerebbe. Il punto che viene preso di mira è quello in cui si definisce l'identità di genere come "l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso". Il genere è "la manifestazione esteriore di una persona, conforme o contrastante con le aspettative sociali

connesse al sesso". Al di là della formulazione del testo, si capisce che il genere e l'identità di genere sono la pura e semplice percezione soggettiva che la persona ha di sé. Senza alcuna costrizione estranea, e senza alcuna necessità di cambiare i propri caratteri anatomici. Una concezione che è estranea alla stragrande maggioranza degli italiani, anche se non "omofobi" (transfobici, ecc.).

Nel contempo, va preso atto che l'ordinamento italiano ed europeo sono andati avanti, e usano tranquillamente da tempo l'espressione "identità di genere" in leggi e sentenze, senza attribuirle il significato radicale sopra richiamato. Leggi regionali (Toscana, Liguria, Marche, Piemonte) fanno riferimento all'identità di genere tra i fattori di discriminazione vietati. La Corte costituzionale italiana (221/2015) riconosce che le norme sulla rettifica dell'attribuzione di sesso - da interpretarsi in modo costituzionalmente orientato - "si collocano nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale". Siamo ancora nell'alveo della rilevanza "anche" dei caratteri sessuali, ma si riconosce che la situazione è in evoluzione. Nella sentenza n. 180 del 2017 la stessa Corte afferma "che va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici al momento della nascita con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere".

Da parte sua, la Corte costituzionale austriaca (2018) ha nettamente superato il problema. Secondo la Corte, la nozione di "sesso" contenuta nella disposizione sull'anagrafe, proprio perché non ulteriormente specificata, non limita necessariamente la scelta di registrazione ai generi "maschile" e "femminile", ma può, senza particolari difficoltà, ricomprendere anche altre identità sessuali, scrivendo di sesso "diverso", "inter", o semplicemente omettendo il dato. Quindi, qualora richiesto, gli ufficiali di stato civile austriaci saranno obbligati ad utilizzare una delle definizioni appena citate o una similare.

Ne possiamo tranquillamente concludere - anche senza far appello alle norme della CEDU come l'art. 8 - che l'uso dell'espressione "identità di genere" in sostituzione della parola sesso, da circa quarant'anni non ha nulla di scandaloso e non rispecchia necessariamente posizioni estremiste. In breve, costituisce il riconoscimento che il sesso nell'esperienza umana non è binario (M/F) ma plurale. Non si tratta soltanto del passaggio da maschio a femmina e viceversa, bensì di orientamenti sessuali del tutto soggettivi che debbono essere riconosciuti.

Un esempio molto chiaro di legislazione che consente a chi ha di questi problemi di uscire se vuole dallo schema binario M/F e dichiarare l'orientamento sessuale, l'identità di genere cui vuole

appartenere, senza essere costretto ad interventi ormonali o chirurgici che eventualmente rifiuta, ma neppure a controlli medici o amministrativi, basta leggere il testo di *Ley trans* adottato dal governo spagnolo, che lo sottoporrà al Parlamento. Si tratta di una legge (in itinere) che ha per oggetto l'uguaglianza reale ed effettiva delle persone trans, definite come le persone la cui identità di genere non corrisponde al sesso assegnato alla nascita. Conseguentemente il disegno di legge disciplina la situazione di queste persone e ne previene le discriminazioni.

Il ddl Zan invece è una legge penale, incriminatrice, con qualche disposizione accessoria (Istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, ecc.; Prevenzione e contrasto alle discriminazioni; Centri contro le discriminazioni; Statistiche). Non disciplina le persone trans (nel senso della definizione spagnola), bensì modifica il codice penale (nuovi reati, nuove aggravanti). Di conseguenza, le definizioni contenute nell'art. 1 (di sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere) sono poi utilizzate per identificare le fattispecie di reato. E questo semplice fatto crea qualche problema dal punto di vista dell'identificazione dei comportamenti che configurano il reato, per la frammentazione che introducono del bene tutelato, frammentazione che può avere un senso per chiarire le idee alle persone, ma assai meno se si tratta di individuare il reato (per cui vale il principio di tassatività).

In altri termini, le definizioni dell'art. 1 sono scritte, non con lo sguardo all'identificazione dei reati, ma con quello dell'educazione alla comprensione del mondo trans.





Nel maggio del 2014, il *Time* ha dedicato la sua copertina a Laverne Cow, star transgender della serie *“Orange is the New Black”*. Il titolo: *“Il punto di svolta dei transgender. La prossima frontiera dei diritti civili”*

Venendo ora allo stato dei lavori parlamentari, premesso che il testo attuale è stato nel novembre scorso approvato dalla Camera ed è quindi fermo da sette mesi in Senato, chi vuole portare a casa la legge vuole naturalmente approvarla come sta, al di là delle imperfezioni, perché fa comunque fare un grande passo in avanti alla tutela delle persone trans. Peraltro, se il testo venisse bocciato dall'Aula del Senato, come sembra ora altamente probabile, occorrerebbe ricominciare daccapo, certo non avverrebbe in questa legislatura.

Ricercare allora un accordo? Chi non rifiuta in toto la legge, per lo più respinge l'uso dell'espressione "identità di genere", come se portasse con sé una ideologia distruttiva della differenziazione naturale tra i sessi. Abbiamo visto sopra che si tratta di un pregiudizio, verso un'espressione che è usata da trent'anni in leggi e sentenze, ma che si tratti di pregiudizio o di argomento di comodo, le conseguenze non cambiano. Per chi vuole portare a compimento questa nuova disciplina, la domanda corretta è: si danneggia il testo Zan se si elimina quell'espressione? Sarebbe impedita la possibilità di repressione penale, che la legge vuole assicurare, se si togliesse il riferimento all'identità di genere? Non credo. Naturalmente dipenderebbe dai termini in cui alla fine l'art. 1 sarebbe formulato.

Senonché un percorso di questo tipo, che rinunciarebbe a introdurre il principio del *self id*, ha senso se è possibile ottenere su questa soluzione un serio affidabile accordo che determini una sicura maggioranza. Queste valutazioni sono necessariamente affidate a chi ha il polso degli orientamenti parlamentari, apparenti o reali che siano.

Un'ultima osservazione: la legge Zan è essenzialmente una legge penale, non si riesce a trasformarla in una legge che tuteli l'uguaglianza reale ed effettiva delle persone trans con le definizioni contenute nel suo articolo 1.